



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi  
Servizio Affari e Studi Legislativi e Giuridici

**SCHEMA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA**

**l.r. 29/2011, art. 7**

**Atto Consiglio n. 302/A XI Legislatura**

PROPONENTI	Consiglieri: A.M. Gabellone
TITOLO	« <i>Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio"</i> ».

**RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO**

Numero articoli relazione allegati	1 Si No
RIFERIMENTI NORMATIVI	L.R. n. 20 del 2001 - art. 12

**ANALISI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE**

D.P.R. n. 160 del 2010 art. 8  
Corte Cost. sent. n. 303 del 2003  
Corte Cost. sent. n. 362 del 2003  
Corte Cost. sent. n. 232 del 2005  
Corte Cost. sent. n. 367 del 2007  
Corte cost. sent. n. 272 del 2009  
Corte Cost. sent. n. 139 del 2013

**RILEVAZIONE DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE**

Verificare la corretta collocazione della norma proposta all'interno dell'elenco di cui al comma 3, dell'art. 12, della L.R. n. 20 del 2001 di recente modificato.

**RILEVAZIONE DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE**

Il legislatore regionale, preso atto del contesto economico-imprenditoriale che da sempre caratterizza il territorio della Regione Puglia, nonché la complessità, i costi ed i tempi necessari (in media dai 4 ai 10 anni) per approvare le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, con la proposta di legge «*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio"*», intende valorizzare e ampliare la destinazione delle zone industriali esistenti, attraverso una velocizzazione dell'iter burocratico che ne incoraggi la fruibilità.

A tale scopo, intende integrare l'elenco di cui al comma 3, dell'articolo 12, della L.R. n. 20 del 2001 e ss.mm. e ii., aggiungendo dopo la lett. e bis) il testo della lett. e ter) che così recita:

**“variazione della destinazione d’uso del territorio incluso nei comparti destinati ad insediamenti produttivi degli strumenti urbanistici generali vigenti (zone omogenee D) purché rientrante nelle seguenti categorie funzionali: artigianale, commerciale e per la distribuzione, direzionale, turistico –ricettiva”.**

Secondo il proponente, la sopra richiamata variazione non comporterebbe “... un’alterazione degli assetti urbanistici vigenti già assentiti con l’approvazione, da parte di Regione Puglia, degli strumenti urbanistici generali comunali.”. Tale modifica, si renderebbe necessaria in quanto “... eviterebbe il ricorso all’art. 8 del DPR 160/2010 di convocazione della Conferenza dei servizi, rendendo fruibili i terreni delle aree per insediamenti produttivi esistenti, così evitando che attività non artigianali/industriali, commerciali, per la distribuzione, direzionali o turistico –ricettive vengano insediate più o meno causalmente sul territorio con ogni conseguente impatto sulle urbanizzazioni, sul sistema della mobilità, sul paesaggio, sull’ordinato e programmato sviluppo della città”.

Ulteriore vantaggio sarebbe quello di “... ridurre il consumo di suolo ben potendo utilizzare le superfici esistenti per insediamenti produttivi già urbanizzati consentendo il recupero di capannoni esistenti e/o in stato di degrado, oltre a massimizzare gli investimenti fatti per l’acquisizione e l’infrastrutturazione delle aree PIP esistenti consentendone il pieno uso”.

\*\*

Ai fini dell’analisi tecnico normativa occorre verificare che nella voce “governo del territorio”, introdotta per la prima volta nel novellato articolo 117 della Costituzione italiana (rif. L. cost. n. 3 del 2001) tra le materie di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, figurano la materia “urbanistica” ed “edilizia” senza delle quali la voce “governo del territorio” sarebbe ridotta a “poco più di un guscio vuoto” (Corte Cost. sent. n. 303 del 2003 e n. 362 del 2003). Tuttavia numerose sono le sentenze della Corte costituzionale che nel tempo si sono pronunciate al fine di delimitare l’oggetto della materia rientrante nella competenza legislativa concorrente e tanto al fine di definirne meglio i confini alla luce delle numerose interazioni di tale materia con le altre di competenza legislativa esclusiva statale.

La delimitazione dei confini della materia, alla luce della giurisprudenza costituzionale, è il risultato del bilanciamento tra diversi interessi pubblici che si incrociano nella disciplina dell’uso e della trasformazione del territorio (es. Corte Cost. sent. n. 367 del 2007 con rif. alla “tutela ambientale”; Corte Cost. sent. n. 232 del 2005 con rif. alla “tutela dei beni culturali” etc.). Ma il problema di poter delimitare in concreto lo spazio di azione del legislatore regionale nasce anzitutto dall’assenza di una legge che indichi i principi fondamentali della materia (es. Corte Cost. sent. n. 139 del 2013).

In assenza di una disciplina unitaria di riferimento, coerente con il dettato costituzionale, i principi fondamentali devono essere ricavati dalla legislazione statale di settore vigenti.

La proposta di legge in esame impatta con una pluralità di interessi pubblici di rilevanza statale (es. la libertà di iniziativa economica privata, il razionale sfruttamento del suolo e la tutela della proprietà fondiaria), nonché con la normativa regionale di disciplina dei singoli settori (artigianale, commerciale e per la distribuzione, direzionale, turistico –ricettiva) citati nella stessa proposta di legge. Ad ogni buon conto dalla lettura della normativa nazionale citata dallo stesso proponente, ivi incluso l’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico

per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", non emergono disposizioni che possano contrastare con la proposta normativa in esame.

**Si ritiene tuttavia necessario effettuare una verifica con gli uffici tecnici regionali al fine di accertare la compatibilità del testo normativo con gli eventuali limiti imposti dalla normativa nazionale a tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali previste nei citati luoghi (Corte cost. sent. n. 272 del 2009), nonché con la necessità di adeguata verifica degli standard fissati per le varie destinazioni d'uso.**

Dall'esame dell'attività normativa, di recente produzione da parte del legislatore regionale, si rileva altresì che nel corso della seduta del 09.11.2021 è stata approvata la proposta di legge regionale n. 204 intitolata "Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee" (attualmente in fase di promulgazione) la quale con l'art. 5 integra l'elenco di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 20 del 2001 con la lettera e ter) il cui testo recita così:

**"e ter.) incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all'articolo 51 della l.r. 56/1980."**

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, pur sussistendo in materia una generale competenza legislativa della Regione, verificati gli eventuali limiti imposti dalla normativa statale, si suggerisce di rendere più chiaro il testo normativo proposto nonché adeguare il drafting sul testo della norma in esame alle modifiche di recente approvazione (ma ancora non pubblicate) e relative all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 20 del 2001.


La P.O. "Consulenza giuridica e sviluppo  
competenze di cittadinanza attiva"

Avv. Paola Silvestri



La P.O. "Affari e Studi Giuridici"

Avv. Stella Biallo



Il Dirigente *ad interim*  
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi  
Avv. ~~Domenica~~ Gattulli

